



# COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 173 Reg. DEL 06 DICEMBRE 2023**

**OGGETTO:** ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER IL TRIENNIO GIURIDICO PARTE NORMATIVA 2023/2025 ED ECONOMICA ANNUALITA' 2023 DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **SEI** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 18,00 alle ore 18,15, si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. <b>FABIO Antonino</b> - Sindaco	X	
2. <b>CIRRINCIONE Fiorella</b> - Vice Sindaco	X	
3. <b>CALCO' Davide</b> - Assessore	X	
4. <b>FABIO Salvatore</b> - Assessore		X
5. <b>MICELI Marco</b> - Assessore		X

- ◆ Presiede, in collegamento WhatsApp, il Sindaco **Geom. Antonino Fabio**.
- ◆ Partecipa, in collegamento WhatsApp, il Segretario Comunale **Dott. Gabriele Pino**.
- ◆ Partecipano, in collegamento WhatsApp gli Assessori **Fiorella Cirrincione** e **Marco Miceli**.
- ◆ Non sono intervenuti gli Assessori **Salvatore Fabio** e **Davide Calco'**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.
- ◆ Il Segretario Comunale attesta che la qualità del segnale di videocollegamento permette di udire e vedere in modo chiaro e distinto tutti i partecipanti.
- ◆ Il Presidente, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario, attesta che tutti i partecipanti alla Giunta hanno letto ed esaminato l'infra riportata proposta. Indi dichiara aperta la discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione n. 173 del **06 Dicembre 2023**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

**Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,**

### DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



# COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

## AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Gestione del Personale

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.


PROPOSTA REGISTRO  
AREA AMMINISTRATIVA

N° 26 /2023

DEL 05.12.2023

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 43/2023

DEL 06.12. 2023



**OGGETTO:** Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico parte normativa 2023/2025 ed economica annualità 2023 del personale del comparto Funzioni Locali.

### IL VICE SINDACO

#### VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.08.2023, esecutiva, relativa a: “bilancio di previsione finanziario 2023-2025, e n. 17 del 10.08.2023 DUP 2023/2025”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 30.10.2023 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;
- il CCNL 16/11/2022 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021, il quale ha introdotto significative novità sia in termini di trattamento economico tabellare ed accessorio del personale dipendente, sia di ordinamento professionale del personale medesimo;

#### ATTESO che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 stabilisce all'art. 79 che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- all'art. 7 disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

- all'art. 8 c. 1 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisca a tutte le materie previste all'art. 7 c. 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo possano essere negoziati con cadenza annuale.

**VISTO** l'art. 23, comma 2, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) *al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che così recita: "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione*";
- l'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che "*La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3 bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile (...)*";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede, al comma 1, che: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi*

*organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3quinquies, sesto periodo”;*

**Visti:**

- l'art. 7, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: *“Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;*
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: *“I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;*
- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018;

**Ribadita** la necessità del rispetto, da parte della delegazione trattante dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;*

**PRESO ATTO:**

CHE con Determinazione n. 453 DEL 08/09/2023 REG. GEN. della Responsabile dell'Area Amministrativa, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2023, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n. 67 del 05.10.2023, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 7809 del 05/10/2023);

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30.10.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi degli art. 7 e 8, del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022;

**Ritenuto**, quindi, che per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate previste per l'anno 2023;

**DATO ATTO CHE:**

*rientra tra le competenze della Giunta Comunale - avuto riguardo al combinato delle disposizioni di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – la determinazione degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica in merito agli obiettivi da perseguire in sede di negoziato decentrato, relativamente alle materie e agli istituti demandati alla contrattazione integrativa;*

l'Aran ha fornito specifiche linee guida e all'art. 4 del manuale *“La procedura della contrattazione decentrata integrativa-Comparto Regioni e Autonomie locali-Marzo 2013”*, chiarisce che, *“spetta al competente organo di direzione politica (giunta o altro analogo organo, in relazione alla tipologia degli enti del comparto), necessariamente ed in via preventiva, la formulazione delle direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario. Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG o di analoghi strumenti di programmazione previsti dagli ordinamenti degli altri enti del comparto. Indicazioni ulteriori possono utilmente riguardare le scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili, in relazione ai*

*vari istituti del trattamento economico accessorio. Per una efficace azione contrattuale, le direttive devono essere chiare e puntuali, precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire, evitandosi, tuttavia, prescrizioni specifiche e dettagliate che potrebbero causare irrigidimento delle posizioni negoziali*

RITENUTO di dover impartire alla delegazione trattante di parte pubblica gli opportuni indirizzi e le necessarie direttive per la conduzione del negoziato decentrato concernente la definizione dell'accordo integrativo- **parte normativa – (triennio 2023-2025) - e parte economica (annualità 2023)**, al fine di perseguire il corretto ed equilibrato utilizzo e la giusta sintesi in merito all'impiego delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, operando in particolare nell'ottica del conseguimento delle seguenti finalità:

- congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
- rideterminazione *budget* da destinare alle indennità di posizione da attribuire ai titolari di P.O (giusta delibera di Giunta Comunale n. 172 del 13.12.2022);
- equa e proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate a dipendenti non titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e delle condizioni di lavoro;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, resi rispettivamente – a tenore delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. dai rispettivi responsabili di Settore amministrativo e contabile;

RAVVISATA l'esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le linee guida dell'Aran sulla procedura della contrattazione collettiva integrativa;

VISTO il D.Lgs. 150/2009 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;


- il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021;
- il Decreto Legislativo 165/2001;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

#### PROPONE

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che, giusta Determinazione n. n. 453 DEL 08/09/2023 REG. GEN. della Responsabile dell'Area Amministrativa, risulta costituito il Fondo risorse decentrate per l'annualità 2023, nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente, e che lo stesso è stato certificato dall'Organo di Revisione, il quale ha reso parere favorevole (parere n. 67 del 05.10.2023, acquisito al protocollo dell'Ente al numero 7809 del 05/10/2023);
3. Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive e gli indirizzi appresso indicati, in merito alla conduzione del negoziato decentrato relativo alla definizione del contratto integrativo per il personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali per la parte giuridica - per il triennio 2023-2025 - e la parte economica, quest'ultima con specifico riferimento all'anno 2023:
  - a. l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano le condizioni e i presupposti giuridici.
  - b. rideterminare il *budget* da destinare alle indennità di posizione da attribuire ai titolari di P.O.
  - c. prevedere progressioni economiche (PEO) all'interno delle aree che si realizzano mediante l'attribuzione di "differenziali stipendiali".
  - d. destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, e 84 bis CCNL 2019- 2021 alla remunerazione delle attività esposte a rischi e, pertanto, pericolo-


- se o dannose per la salute -disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
- e. prevedere l'Indennità di funzione di Polizia Locale di cui art. 97 del CCNL 16/11/2022 – nei limiti previsti dallo stesso CCNL
  - f. prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale della Polizia Locale che svolge servizio esterno;
  - g. prevedere una quota adeguata di risorse destinate a remunerare le specifiche responsabilità di cui all'art. 84, valorizzando esclusivamente le figure incaricate di effettive e documentate responsabilità (risultanti da atti dirigenziali di incarico e non rientranti nei normali compiti di istituto); Il riconoscimento delle specifiche responsabilità deve comportare, in ogni caso, l'effettiva assunzione di livelli di responsabilità differenziati ed aggiuntivi rispetto alle ordinarie mansioni corrispondenti all'area ed al profilo di inquadramento professionale;
  - h. destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della performance organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance;
  - i. di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;
  - j. di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative.
  - k. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio *on line* dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
  - l. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.

**La Responsabile dell'Area  
Amministrativa**

Maria Galati  





**IL PROPONENTE  
IL VICE SINDACO**

D.ssa Fiorella Cirrincione  


**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ARTICOLO 49 DEL T.U. EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.**

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 05 12 2023



**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

*Maria Galati*

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 06/12/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

*Pidalà Gabriella*

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione triennale \_\_\_\_\_ - Esercizio Finanziario \_\_\_\_\_ -

<b>1</b>	CAPITOLO n. _____ l. _____/_____ Competenza l. _____/_____ Residui	Impegno n° _____ per _____
<b>2</b>	CAPITOLO n. _____ l. _____/_____ Competenza l. _____/_____ Residui	Impegno n° _____ per _____
<b>3</b>	CAPITOLO n. _____ l. _____/_____ Competenza l. _____/_____ Residui	Impegno n° _____ per _____

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

*Pidalà Gabriella*

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

*Pidalà Gabriella*

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI**

**GIUNTA COMUNALE N. 173**

**DEL 06.12.2023**

**DALLE ORE 18,00 - ALLE ORE 18,15.**



**PROPOSTA N. 173 del 06 Dicembre 2023**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*f.to Geom. Antonino Fabio*

**L'Assessore Anziano**  
*f.to Dott.ssa Fiorella Cirrincione*

**Il Segretario Comunale**  
*f.to Dott. Gabriele Pino*

\*\*\*\*\*  
| X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

**Longi, li 06.12.2023** - Il Segretario Comunale – f.to *Dott. Gabriele Pino* \_\_\_\_\_  
\*\*\*\*\*

|  | La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale - *Dott. Gabriele Pino* \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal 07.12.2023.

Longi, 06.12.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Dott. Gabriele Pino*

\_\_\_\_\_

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
*Maria Galati*

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 - è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, \_\_\_\_\_

*Il Responsabile delle Pubblicazioni*

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_